



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 1678

DEL 11/04/2023

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2023

SETTORE: UPI GESTIONE PROCEDIMENTI DI GARA E NEGOZIALI FONDI SIE E PNRR

PROPOSTA N° 2056 del 11/04/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA: DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E NORME DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da **Battaglia Mattia Claudia**

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso

- che la Macro Area Appalti gestisce i servizi assicurativi dell'Ente e che, a seguito dell'approvazione della nuova struttura organizzativa di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 2022 per tale servizio è stato istituito apposito Ufficio di III livello denominato "Servizi assicurativi";
- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale e crescente complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione nonché alla varietà delle offerte del mercato assicurativo e la conseguente complessità della predisposizione di capitolati di gara e del contenuto delle relative polizze in vista della migliore tutela dell'Amministrazione da ogni possibile rischio;
- che, anche in ragione di ciò, l'amministrazione comunale al fine di una gestione efficace del servizio ha da tempo scelto di dotarsi di un intermediario assicurativo attivando così il servizio di brokeraggio, consulenza e intermediazione assicurativa in grado di supportare adeguatamente la Struttura competente in materia di assicurazioni, tanto nell'individuazione degli strumenti più aderenti alle esigenze dell'Ente, quanto nella complessa attività quotidiana di gestione dei sinistri;

Dato atto:

- che il servizio di brokeraggio, consulenza e intermediazione assicurativa, come definito dalla direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 (all'art. 2, comma 1, n. 3), si configura come un complesso di attività "consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti finalizzati alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione";
- che la normativa italiana di settore assicurativo (Codice Assicurazioni Private - D.lgs. 209/2005, art 106), inoltre, definisce "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa" come quel contesto relazionale tra prestatore di servizio e cliente/utente del medesimo, consistente "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- che il Regolamento Isvap n. 5/2006, infine, chiarisce che "si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione";
- che è la stessa ANAC, comunque, a far emergere la complessità e mutevolezza dell'integrazione tra brokers e Pubbliche Amministrazioni, evidenziando come "il ruolo del broker nei rapporti con la pubblica amministrazione tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi". (cfr. Determinazione AVCP, ora ANAC n. 2 del 13 marzo 2013);

Considerato:

- che l'attività assicurativa ha carattere strumentale ed è comunque volta a migliorare il rendimento e l'efficienza dell'Amministrazione attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali e un idoneo apparato organizzativo e funzionale;
- che le consolidate linee interpretative della giurisprudenza civile ed amministrativa hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso delle Pubbliche Amministrazioni a servizi di brokeraggio assicurativo, allorché le stesse Amministrazioni non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- che non esistono nell'organico dell'Ente figure professionali che dispongano di competenze adeguate a garantire all'Amministrazione un approccio autonomo alla materia assicurativa, nella sua specificità tecnica e interpretativa;
- che il contratto fra il Comune di Reggio Calabria e GBSAPRI SpA per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo n. di repertorio 37601 anno 2019 è scaduto;
- l'opportunità per l'Amministrazione di avvalersi nuovamente, in materia assicurativa, del contributo di un operatore economico specializzato, dotato di competenze tecniche idonee ad analizzare e valutare i bisogni di tutela dell'Amministrazione comunale, coadiuvandola nella predisposizione delle migliori formule assicurative in vista delle gare per l'aggiudicazione dei relativi servizi, nonché nella gestione dei pertinenti contratti, scongiurando al contempo le principali disfunzioni del mercato assicurativo, ovvero il rischio di gare deserte ed i frequenti casi di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'affidatario;
- l'assenza del servizio nell'ambito degli strumenti previsti da Consip;
- che per il ricorso ai servizi del broker non grava sull'Ente alcun onere economico aggiuntivo, in quanto le imprese assicuratrici prevedono il pagamento delle provvigioni spettanti agli intermediari indipendentemente dal soggetto

percipiente (agenti, broker, reti commerciali), con la conseguenza che il premio è sempre lo stesso sia che il contratto venga stipulato direttamente con la compagnia, sia che esso venga stipulato tramite il broker, con la differenza che, a parità di costo (premio), l'amministrazione riceve in quest'ultimo caso una complessa e articolata serie di servizi aggiuntivi che diversamente potrebbe ottenere solo con un costo ulteriore;

RITENUTO di dover procedere al nuovo affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo tramite la selezione di un soggetto iscritto all'albo professionale previsto dall'art. 109 del d.lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle assicurazioni private), esperto del mercato assicurativo che, operando in qualità di fiduciario dell'Amministrazione, curi la tutela degli interessi della stessa amministrazione nei confronti delle spese assicuratrici, con la funzione di fornire le fondamentali competenze specialistiche ed interdisciplinari necessarie per adottare tutte le tecniche di prevenzione del rischio e per stipulare coperture assicurative adeguate;

RICHIAMATI

la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 14/09/2021 avente ad oggetto: "Adozione nuova macro struttura organizzativa" con la quale si è proceduto all'istituzione dell'Unità di Progetto Intersectoriale extra dotazione organica "Gestione procedimenti di gara e negoziali Fondi SIE e PNRR";

- il decreto sindacale n. 01 del 09/01/2023 con il quale è stata conferita alla scrivente la conduzione ad interim dell'U.P.I. "Gestione procedimenti di gara e negoziali fondi SIE e PNRR e della Macroarea Appalti.

VISTI

- La l. 136/2010 s.m.i.;
- Il d.lgs. n. 209 del 07.09.2005
- Il d.Lgs. 267/2000;
- Il d.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;
- Il d.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
- art. 100 e 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;
- l'art. 1 comma 1 della Legge n. 241/1990, in base al quale l'azione amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;

DETERMINA

1. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto di intermediazione assicurativa è la P.O. Appalti dott.ssa Mattia Claudia Battaglia che ha redatto e sottoscritto la documentazione allegata;
2. di contrattare, su proposta del RUP, per le motivazioni esposte in premessa, alle condizioni stabilite nel capitolato speciale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento in appalto del servizio di consulenza professionale gratuita per l'assistenza e gestione del programma assicurativo comunale finalizzato alla migliore protezione del patrimonio e delle responsabilità dell'Ente nonché per la redazione degli elaborati occorrenti per lo svolgimento delle gare d'appalto finalizzate alla stipula dei contratti assicurativi del Comune di Reggio Calabria;
3. di stabilire che la durata del servizio sarà pari a tre annualità con possibilità di rinnovo per una annualità e proroga tecnica pari a mesi sei, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace, alla società d'intermediazione assicurativa che sarà dichiarata migliore offerente;
4. di quantificare il valore **presunto dell'appalto pari ad euro € 18.746,29** ai sensi dell'art. 35 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016, tenendo conto della provvigione gravante sui contratti assicurativi in essere (pari al 4,5%) e della durata del contratto. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
5. di stabilire:
 - che sarà esperita a tal fine una procedura ad evidenza pubblica con termini ridotti ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice, in quanto, pur essendo il valore dell'appalto sotto soglia comunitaria, la tipologia dello stesso induce a favorire da un lato il maggior coinvolgimento possibile degli operatori economici di un mercato in continua evoluzione e dall'altro, a privilegiare la qualità del servizio;
 - che la ripartizione dei punteggi tra l'offerta tecnica ed economica deve tener conto sia delle Determinazione AVCP / ANAC n. 2 del 13 marzo 2013, ma anche della consapevolezza che la P.A. debba poter scegliere tra prestazioni appartenenti ad una fascia qualitativa omogenea ed elevata, non sottoposte al rischio di essere declassificate di fronte ad offerte di dubbia qualità, ma estremamente aggressive sotto il profilo economico, non costituendo fra l'altro il compenso del broker un maggior costo per l'Assicurato, in quanto gli Assicuratori calcolano il premio richiesto per le loro prestazioni assicurative già comprensivo, a monte, della voce "provvigioni" (da ripartire tra il broker o l'agente di compagnia) commisurata agli standard del mercato assicurativo.

- che i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016;
 - che il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è pari a **90/100** ma che non potrà accedere all'offerta economica chi non abbia conseguito un punteggio almeno **pari a 54 punti (soglia di sbarramento)** nell'offerta tecnica;
 - che l'offerta economica, alla quale potranno essere attribuiti massimo punti **10/100**, dovrà contenere l'indicazione della percentuale di provvigione offerta in valore assoluto sui premi assicurativi, che verrà posta a carico delle compagnie di assicurazione, e che la stessa non potrà essere superiore al 7% e non potrà essere pari a zero. Tale range è stato scelto tenendo conto della provvigione applicata ai contratti in corso, che è pari al 4,5%, nonché del fatto che nella presente procedura viene richiesta una unica percentuale di ribasso sia per i "rami auto" che per i "rami non auto", e che nell'ambito delle polizze intermedie dall'Ente la polizza RC AUTO è certamente quella economicamente più significativa.;
 - che il calcolo per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche è quello previsto all'interno del documento denominato norme di gara;
 - che tutti gli aspetti relativi alla procedura di gara saranno contenuti nel documento denominato "Norme di Gara" e nel "Disciplinare di gara";
 - che la procedura di gara sarà espletata dalla Macro Area "Appalti"
6. di approvare il Capitolato speciale d'appalto e il documento denominato "Norme di Gara" allegati alla presente e contenente i requisiti di idoneità professionale, i requisiti tecnici ed economici richiesti ai partecipanti, nonché i documenti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica da presentare e gli elementi di valutazione delle offerte.
 7. di affidare in appalto, per le motivazioni esposte in premessa, stipulando il relativo contratto nelle forme di legge ed alle condizioni del capitolato speciale come sopra approvato, all'intermediario assicurativo regolarmente iscritto all'albo professionale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 209/2005 e che sarà dichiarato migliore offerente, in esito all'esperimento della gara a procedura aperta come sopra indetta, il servizio di consulenza sopra descritto;
 8. di dare atto:
 - che il numero gara Simog e il relativo Cig attribuito alla procedura di gara sono rispettivamente : 9003412 e il numero 9719083902,
 - che ai sensi dell'articolo 2 della delibera ANAC 20 dicembre 2022 n. 621 il contributo ANAC non è dovuto dalla Stazione Appaltante né dagli operatori economici essendo l'importo presunto per la procedura di gara inferiore ad € 40.000,00;che non occorre assumere impegno di spesa nè è necessaria attestazione di copertura finanziaria sull'affidamento del servizio per la gratuità dell'incarico da conferire;
 - che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2022/2024 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31.07.2022;

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Mattia Claudia Battaglia

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
